



Comune di Villa Guardia
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del registro delle deliberazioni

Codice ISTAT: 013245

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventitré del mese di Luglio alle ore 21:00, nella sede comunale, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PERRONI VALERIO	SI	
2	ARRIGHI GIANCARLA		SI
3	VERONELLI PAOLO	SI	
4	BRICCOLA ROBERTA	SI	
5	RABAIOLI SIMONE	SI	
6	ISELLA FRANCO	SI	
7	SALA CINZIA	SI	
8	CACCIA ALBERTO		SI
9	CAPOGNA FORNAROLI FABIO	SI	
10	BOTTA FABRIZIO	SI	
11	MAZZA WALTER		SI
12	SAMPIETRO LAURA	SI	
13	LALA ALEXANDER	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Bruna Guida**.

Il Sindaco **Valerio Perroni**, assunta la presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta pone in discussione la pratica in oggetto, segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (I.U.C.), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'I.M.U. e della TA.SI, fermo restando quelle riguardanti la TA.RI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2012 sono state originariamente approvate, e mantenute inalterate negli anni successivi fino al 2019, le seguenti aliquote I.M.U.:

- 1) aliquota 8,4 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; con la detrazione di 200,00.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TA.SI:

- 1) aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; con la detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni ed inserito nel nucleo familiare;
- 2) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 1,00 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 1,00 per mille per le aree fabbricabili.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TA.SI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- il comma 177 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto l'esenzione dal pagamento della rata di acconto per gli immobili adibiti al settore turistico.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.400.000 circa, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale di Villa Guardia, avendo beneficiato della sospensione dal pagamento delle quote capitali di alcuni mutui scadenti nel 2020, di determinare sull'annualità 2020 un minor carico tributario IMU come misura di contrasto alla crisi economica generata dall'emergenza *Covid-19*, al fine di facilitare la ripresa economica del tessuto sociale e commerciale del territorio cercando di scongiurare altresì la chiusura di attività commerciali e produttive con pesanti risvolti occupazionali e finanziari.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Uditi gli interventi risultanti dal verbale depositato in atti.

Con voti favorevoli unanimi, contrari nessuno e astenuti nessuno, resi per alzata di mano, secondo le modalità di legge e regolamento;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) fabbricati adibiti ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10): aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e D/5: aliquota pari al 8,7 per mille;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D5: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 6) fabbricati classificati nel gruppo catastale A10: aliquota pari al 5,70 per mille;
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale C1: aliquota pari al 5,70 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale C3: aliquota pari al 5,70 per mille;
- 9) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 10) terreni agricoli: aliquota pari al 8,4 per mille;
- 11) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,4 per mille.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi nei modi e nelle forme di regolamento

DELIBERA

. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, allo scopo di procedere con urgenza alla pubblicazione per consentire ai contribuenti la corretta quantificazione del debito tributario.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Valerio Perroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Bruna Guida